



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Isernia

Prot. 310 /2024/U

Decreto n. 2/2024

Isernia, 17 gennaio 2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

rilevato che il 29 dicembre 2023 è stato emanato dal Ministero della Giustizia il D.M. n. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, in vigore il 14 gennaio 2024 (*rectius* il 15, per cadere il suddetto giorno di domenica);

considerato che tale decreto stabilisce, come previsto dall'articolo 1 "*...le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto*";

considerato che sino al 31 dicembre 2024, durante la fase delle indagini preliminari, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale, nonché presso l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale;

rilevato che il succitato D.M. ha delineato, per l'arco temporale 2024, un doppio binario, disponendo l'immediata entrata in vigore del sistema del deposito telematico per i procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408,409,410,411 e 415 del codice di procedura penale, nonché per la riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale e prevedendo invece la possibilità, per tutti gli altri atti, di utilizzare alternativamente il sistema telematico ovvero quello cartaceo già in vigore;

rilevato, pertanto, che **solo a decorrere dal 1° gennaio 2025** il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408,409,410, 411 e 415 del codice di procedura penale nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale avrà luogo esclusivamente con modalità

telematiche, per quanto concerne gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale e del Tribunale;

rilevato pertanto che il sistema del processo penale telematico avrà attuazione, **a decorrere dal 15 gennaio 2024** in via esclusiva solo per quanto concerne il deposito degli atti relativi a richieste di archiviazione, sia **nei** procedimenti iscritti **nel reg.** modello 21 che **nel reg.** modello 44, e per gli atti relativi alla riapertura indagini, **dovendo** per tali atti avvenire il deposito unicamente con modalità telematiche, fermo restando che per gli altri atti resta salva la modalità del deposito anche non telematico;

rilevato che, parimenti, anche per i difensori, dal 14 gennaio 2024 il deposito degli atti durante la fase delle indagini preliminari nei procedimenti di archiviazione, di riapertura indagini, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato potrà avvenire solo in via telematica, fatta eccezione per le impugnazioni cautelari ed in materia di sequestro probatorio;

rilevato che è consentito il deposito mediante posta elettronica certificata previsto dall'articolo 87 bis d.lgs. 150/2022, per tutti i casi in cui il deposito può aver luogo anche con modalità non telematiche;

sentito il Magrif;

dispone che:

1. per tutti gli atti diversi dai **provvedimenti** di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale nonché della riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, prosegua l'attività di sperimentazione e di deposito di atti con modalità telematiche, congiuntamente alla possibilità di proseguire con le modalità precedenti.
2. che, a decorrere dal 15 gennaio 2024, il deposito di atti relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale avvenga esclusivamente con modalità telematiche.

Invita i difensori, per quanto concerne gli atti suindicati, ad effettuare le attività solo in modalità telematiche attraverso il già attivo portale.

Revoca il decreto n. 19/2023 del 3 novembre 2023-Prot. 4366/2023/U.

Riserva di emettere provvedimenti correttivi delle modalità indicate nel presente decreto qualora necessarie.

Con successivo provvedimento sarà stilato un Protocollo che individuerà i reati e gli atti che saranno oggetto di sperimentazione di trasmissione con il doppio binario (telematico e cartaceo) fino al 31 dicembre 2024.

Il presente decreto ha decorrenza immediata.


Dispone che il presente decreto venga pubblicato sul sito web della Procura.

Si comunichi:

- Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso.
- Al Presidente del Tribunale - sede
- Ai Sostituti Procuratori della Repubblica.
- Ai Vice-Procuratori Onorari -sede.
- **Al Presidente del** Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia.
- Alla Segreteria amministrativa per la diramazione a tutto il Personale.
- Al CISIA di Campobasso.
- Ai Responsabili Aliquote Polizia Giudiziaria - sede.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Carlo FUCCI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Fucci', written in a cursive style.